



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 – (Ufficio Scuola-Cultura) Tel. 0363 982341 Fax 0363 982337

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO "CITTA' DI ROMANO DI LOMBARDIA"

Articolo 1

Allo scopo di agevolare la prosecuzione negli studi di giovani residenti, meritevoli per profitto ed appartenenti a famiglie di modeste condizioni economiche, il Comune di Romano di Lombardia istituisce **borse di studio "Città di Romano di Lombardia"**.

Articolo 2

Le borse di studio sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) Per studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado che si iscrivono ad una scuola di Istituto d'Istruzione Superiore, n. 10 borse di studio da € 416,00 cadauna, (per il 50% della somma stanziata a bilancio)
- b) Per studenti frequentanti Istituti d'Istruzione Superiore, n. 16 borse di studio da € 260,00 cadauna, (per il restante 50% della somma stanziata a bilancio)

Articolo 3

Le borse di studio sono annuali. L'ammontare del fondo risulterà stanziato nel bilancio preventivo del Comune per tale titolo, tenendo presente che l'importo complessivo delle borse di studio da assegnarsi dovrà inderogabilmente rientrare nei limiti dello stanziamento stesso. Nel caso in cui gli stanziamenti relativi ad una delle categorie di cui al punto a) e b) dell'art.2, risultassero superiori agli aventi diritto, la parte eccedente potrà essere utilizzata a favore di studenti dell'altra categoria.

Articolo 4

Possono concorrere all'assegnazione di borse di studio studenti di scuole statali o paritarie che abbiano frequentato regolare corso di studi.

Articolo 5

Entro il 30 maggio l'Amministrazione Comunale provvederà, con pubblico manifesto, a bandire il concorso. Le domande, in carta libera, dovranno essere presentate entro la data fissata dal bando di concorso all'ufficio servizi scolastici, corredate dei seguenti documenti:

- a) Certificato attestante il giudizio riportato negli esami di licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado e, per l'Istituto d'Istruzione Superiore, quello attestante le votazioni conseguite nell'anno scolastico a cui si riferisce il bando, rilasciato dalla segreteria della scuola o idoneamente autocertificato;
- b) Certificato attestante il reddito familiare I.S.E.E.

Articolo 6

L'ammissione al concorso è subordinata a quanto segue:

- a) Appartenenza a famiglia il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (I.S.E.E.), riferito ai redditi dell'anno precedente, sia inferiore o uguale a € 15.458,00 (quindicimilaquattrocentocinquantesimo/00)
- b) Aver riportato negli esami di licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado un giudizio non inferiore a distinto/nove o, per l'Istituto d'Istruzione Superiore, aver riportato, negli scrutini una media non inferiore a 7,5/10 (sette decimi e mezzo) ed aver conseguito la promozione nella sessione estiva.
- c) Si fa riferimento, per la formazione della graduatoria, all'indicatore della situazione socio economica equivalente
- d) In caso di parità di reddito I.S.E.E. prevale il giudizio di merito;

Articolo 7

L'assegnazione delle borse di studio dovrà essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del relativo bando.

Articolo 8

Contro la graduatoria provvisoria, esposta all'Albo Pretorio del Comune, della quale sarà dato avviso agli interessati, è ammessa, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, la presentazione di un esposto, opportunamente documentato, al fine di un riesame della documentazione, per poter decidere la graduatoria definitiva.

Articolo 9

Il concorrente che risulterà assegnatario della borsa di studio, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, dovrà dichiarare per iscritto all'Amministrazione Comunale di non aver vinto, per il medesimo anno scolastico, altri concorsi di enti pubblici con l'eccezione delle borse di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62.

Articolo 10

Il versamento delle borse di studio ai vincitori verrà effettuato previa esibizione di un documento attestante la frequenza al corso di studio dell'anno successivo a quello a cui la borsa si riferisce.

Articolo 11

L'assegnazione delle borse di studio avviene nei modi e nelle forme previsti dal presente regolamento.